

# Nobiltà

**Rivista di Araldica, Genealogia,  
Ordini Cavallereschi**

PUBBLICAZIONE BIMESTRALE

*Direttore Responsabile: Pier Felice degli Uberti*

**Direzione:**

**Piazza Caiazzo, 2 - 20124 Milano Mi**

**Redazione:**

**Via C. Battisti, 3 - 40123 Bologna Bo, tel. 051.236717 - fax 051.271124**

*iagi@iol.it*

**Amministrazione:**

**Via Mameli, 44 - 15033 Casale Monferrato Al**

**NUMERO STRAORDINARIO**

**DEDICATO AL IX CENTENARIO DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA**

**ANNO IX**

**SETTEMBRE-OTTOBRE 2001  
MILANO**

**NUMERO 44**



## IL PRESIDENTE EMERITO DELLA REPUBBLICA

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2001, è stato approvato il nuovo regolamento sullo *status* degli ex Capi dello Stato, (a parziale modifica ed integrazione di quello già a suo tempo emanato dal Governo D'Alema) che: “*Oltre a disposizioni di carattere legislativo, di cerimoniale<sup>1</sup> e di misure di sicurezza in armonia con quanto già disposto per gli ex capi dello Stato in altri Stati europei<sup>2</sup> ed extraeuropei<sup>3</sup>, attribuisce agli stessi la facoltà di avvalersi del titolo di Presidente emerito<sup>4</sup> della Repubblica<sup>5</sup>”.* Sebbene in realtà non cambi nulla sullo *status* dei Capi dello Stato che hanno cessato dall'incarico, perché in Italia la Costituzione<sup>6</sup> stabilisce chiaramente che i Presidenti della Repubblica al termine del loro

---

<sup>1</sup> Per consuetudine, nelle manifestazioni ufficiali i passati Capi di Stato si collocano subito dietro i presidenti delle due Camere in carica. Spesso però si è ritenuto più opportuno farli sedere vicino o dietro al Presidente della Repubblica.

<sup>2</sup> Ma non tutti gli Stati europei permettono ai Capi di Stato che hanno cessato il loro mandato di mantenere, neppure a titolo onorario, la denominazione della carica cessata; nella Repubblica di San Marino i Capitani Reggenti al termine del loro mandato ritornano ad essere semplici cittadini senza nessun titolo che ricordi il loro passato di Capi dello Stato.

<sup>3</sup> Tutti i principali Stati del mondo hanno un modo chiaro per definire i loro antichi Capi di Stato, mentre in Italia sino ad oggi si usava solo il termine “ex” o quello di “senatore a vita”.

<sup>4</sup> EMERITO = che non esercita più un ufficio, ma ne conserva il grado. Dal latino *emeritus*, participio passato di *emereri*, ben meritare.

<sup>5</sup> I precedenti Presidenti: Giovanni Leone, Francesco Cossiga e Oscar Luigi Scalfaro potranno avvalersi del titolo di *Presidente emerito della Repubblica*.

<sup>6</sup> La Costituzione della Repubblica Italiana, all'art. 59 recita: “È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario”.

mandato sono *senatori a vita di diritto*, tuttavia questa normativa ci invita a qualche considerazione. L'introduzione del nuovo titolo di *Presidente emerito della Repubblica* è chiaramente un'innovazione nella storia del nostro Paese, che in questo modo sembra quasi voler perpetrare nel tempo una carica elettiva che doveva scomparire con il termine del mandato, senza aver bisogno di essere ricordata successivamente legandola ad una persona che non la esercitava più. Del resto sino ad oggi in Italia c'erano già i presidenti emeriti della Corte costituzionale, o i professori emeriti delle Università, e la prassi di usare il titolo di *emerito* viene stabilita chiaramente dal codice di diritto canonico per i vescovi delle diocesi<sup>7</sup>.

Ma è bene ricordare che durante il Regno d'Italia il Capo dello Stato che cessava volontariamente dall'incarico aggiungeva la preposizione *ex*<sup>8</sup> al titolo proprio del Capo dello Stato, che era quello di *Re*<sup>9</sup>, come avvenne dopo l'abdicazione<sup>10</sup> del 9 maggio 1946<sup>11</sup> per Vittorio Emanuele III, che d'allora in poi nei documenti ufficiali dello Stato venne indicato come l'*ex Re d'Italia*; tuttavia anche la Repubblica Italiana attribuì lo stesso titolo all'ultimo sovrano Umberto II, che però *non* cessò volontariamente dal titolo di Capo dello Stato, e dovette subire l'esilio a seguito dei noti eventi istituzionali.

---

<sup>7</sup> CODICE DI DIRITTO CANONICO, 1983, can. 402 - § 1. Il Vescovo, la cui rinuncia all'ufficio sia stata accettata, conserva il titolo di Vescovo emerito della sua diocesi e, se lo desidera, può continuare ad abitare nella stessa diocesi, tranne che, in casi specifici e per circostanze particolari, la Sede Apostolica non provveda diversamente.

<sup>8</sup> *EX* = preposizione usata come prefisso in sostantivi, cui può essere unita anche per mezzo di trattino, per indicare una determinata condizione nella quale non si è più.

<sup>9</sup> Lo Statuto del Regno (18 marzo 1848) all'art. 5 recita: "Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere".

<sup>10</sup> L'abdicazione fu prassi molte volte seguita durante il secolo XIX da Casa Savoia tanto che durante il Regno di Sardegna abdicarono: Carlo Emanuele IV, Vittorio Emanuele I e Carlo Alberto. E pure lo stesso Amedeo I dovette abdicare nel 1873 al Regno di Spagna.

<sup>11</sup> Comunicato Ansa del 10 Maggio ore 00.40, Roma: "Il mio Augusto Genitore, effettuando il proposito manifestato da oltre due anni, ha oggi abdicato al trono, nella fiducia che questo suo atto possa contribuire ad una più serena valutazione dei problemi nazionali nella pace imminente. Nell'assumere da Re quegli stessi poteri che già esercitavo come Luogotenente generale, ho la piena consapevolezza delle responsabilità e dei doveri che mi attendono... Davanti a Dio giuro alla nazione di osservare lealmente le leggi fondamentali dello stato che la volontà popolare dovrà rinnovare e perfezionare. Confermo altresì l'impegno di rispettare come ogni italiano le libere determinazioni dell'imminente suffragio che, ne sono certo, saranno ispirate al migliore avvenire della Patria. UMBERTO".